

R.G. n°



Tribunale di Vicenza
Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale Civile di Vicenza, in persona del Giudice dott. _____, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato il _____ da _____, nata a _____ il _____, residente a _____, via _____ n° _____, con la difesa dell'avv. **MATTEO MARINI** e **MONICA PAGANO**, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Brescia, via Solferino n. 15, e con l'assistenza della dott.sa _____, in veste di Gestore della Crisi;

rilevato che il ricorrente svolge attività di insegnante precaria, che non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 l.f. e che non ha fatto ricorso a questa procedura nei cinque anni anteriori;

rilevato che la ricorrente ha presentato, insieme al ricorso per l'ammissione alla procedura:

- l'elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei beni e degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione ex art. 14-ter l. 3/2012, redatta dalla dott.sa _____, professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la completezza e la veridicità della documentazione posta a corredo della domanda;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento ed a quello della sua famiglia;
- il certificato dello stato di famiglia;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta.

visti gli artt. 14-ter e ss L. 3/2012;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione di _____, nata a _____ il _____, residente a _____, via _____ n° _____ (C.F. _____);

nomina liquidatore la dott.sa _____;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura (fatta eccezione per i titolari di crediti impignorabili), né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente;

stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati per estratto nel portale delle procedure concorsuali del Tribunale;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa, ex art. 14-ter, co. 5, lett. b) L. n. 3/2012, il limite di € 2.190,00 mensili per il mantenimento del ricorrente e della sua famiglia (salvo futura diversa indicazione da parte del liquidatore), **disponendo** che le restanti/eventuali ulteriori somme percepite siano versate alla procedura;

dispone che sia data immediata comunicazione a tutti i creditori a cura del liquidatore dell'apertura della procedura, anche per telegramma, raccomandata A.R., fax, P.E.C.

Il presente decreto è reclamabile ex art. 10, c. 6, L. 3/2012.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. n. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Vicenza,

Il Giudice